

Merano, 10.07.2017

Prot. 0000488/XIII

**(B)**  
**REGOLE COMUNI PER ULTERIORI STAND GASTRONOMICI  
AI MERCATINI DI NATALE DI MERANO**

**I**  
**Premessa:**

La manifestazione dei Mercatini di Natale di Merano rappresenta uno degli eventi clou del calendario delle manifestazioni di Merano e riveste un ruolo chiave ai fini del posizionamento della città come meta turistica per tutto l'anno, per cui è necessario ed opportuno che tutti gli stand gastronomici anche quelli non appartenenti al tessuto originario delle casette dislocate sulle Passeggiate lungo Passirio ma comunque ricompresi nella perimetrazione dei Mercatini, osservino delle regole generali volte ad assicurare in modo sostenibile l'alto livello già raggiunto dai Mercatini e a permettere di raggiungere una qualità ancora più alta per i prossimi anni.

Con il presente atto l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano disciplina le regole comuni e generali da osservarsi presso tutti gli ulteriori stand gastronomici con caratteristiche del tutto rispondenti a quelle del tessuto originario delle casette dislocate sulla Passeggiate lungo Passirio e comunque ricompresi nella perimetrazione dei Mercatini, tanto di proprietà comunale quanto di proprietà privata, da collocare secondo quanto verrà deciso dall'Azienda.

**II**  
***Stand gastronomici  
strutture***

**1)** Gli stand gastronomici sono in linea di principio collocati in fronte ai rispettivi esercizi pubblici in gestione e su area da concordare nel dettaglio con l'Organizzatore. L'Azienda di Soggiorno si riserva in ogni caso il diritto e la facoltà di scegliere un'area diversa da quella frontistante il proprio esercizio al fine di una migliore riuscita dell'evento, e ciò anche per ragioni di sicurezza (p.es. Piazza in fronte al Museo Mamming).

**2)** Le casette di proprietà privata dovranno uniformarsi per conformazione, materiale, dimensioni ed estetica a quelle di proprietà comunale (i.e. "casette Rubner") e dovranno essere approvate dall'Organizzatore.

3) Presso tutti gli stand gastronomici deve essere garantito il regolare rifornimento dei prodotti posti in vendita, il decoro dello stand e dei prodotti.

4) Per l'**occupazione del suolo pubblico** è dovuto al Comune di Merano direttamente dall'assegnatario il pagamento del relativo canone (COSAP). Per l'utilizzo delle strutture dei Mercatini di Natale di Merano vengono rimosse le somme dovute come da tariffario deliberato annualmente, soggette a rivalutazione ASTAT, nonché come quota di rimborso spese se dovute. L'utilizzo dei tavolini d'appoggio su suolo pubblico deve essere in ogni caso autorizzato dall'Azienda in base a valutazione anche sull'estetica/design. Per ogni tavolino oltre i primi tre è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo nella misura comunicata dall'organizzatore.

5) Non è ammessa l'applicazione sul fronte e/o sui lati delle casette di **insegne pubblicitarie** come bandiere, striscioni ed insegne luminose, nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionale o di sponsorizzazione. Inoltre è vietato, salvo previa autorizzazione da parte dell'Azienda di Soggiorno, utilizzare chiodi, graffette, cartelli ecc. sulle casette di proprietà del Comune. È inoltre vietato coprire le casette con teli, nylon e quant'altro.

6) Per quanto riguarda eventuali **strutture aggiuntive** quali ombrelloni e funghi riscaldanti si rinvia al regolamento comunale "*Linee guida sull'arredo urbano*", dovendosi in ogni caso osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

**6.1. Pedane** - Le pedane a bordo casetta dovranno essere omologate e certificate ignifughe, al fine di creare una uniformità con la certificazione delle casette presenti. La garanzia si ha portando il materiale trattato nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796) ai sensi del DM 6/3/1992 e/o Euroclasse B fl s1 secondo UNI EN 13501-1 (tabella comparazione D.M. 15 marzo 2005). L'omologazione è ammessa o verniciando le pedane in legno con prodotto omologato con caratteristiche di cui sopra, oppure rivestendo le pedane stesse con materiale ignifugo sempre con le caratteristiche sopra citate. Non sono ammesse pedane che non rispettino o rispettino solo in parte la certificazione richiesta. Copia dei certificati di posa dovranno essere consegnati prima dell'inizio lavori all'Azienda di Soggiorno di Merano. In ogni caso, le pedane dovranno essere posate e realizzate a regola d'arte.

**6.2. Ombrelloni e tende** – Salvo deroghe motivate, sono da prediligere gli ombrelloni classici, resistenti al vento, di foggia semplice e con sostegno centrale, monocromatici, con piedistallo intonato, e con le seguenti caratteristiche:

- il diametro (d max.) /la larghezza massima (b max.) non può superare i 3,0 m,
- i colori ammessi sono il bianco perla, l'avorio e il beige,
- alle tende e agli ombrelloni non possono essere fissati pannelli laterali,
- non sono ammessi sistemi di fissaggio o ancoraggio a terra.
- non sono ammessi tettoie e gazebo,
- non sono ammesse scritte pubblicitarie sugli ombrelloni,
- su ogni area adibita ad attività di ristoro può essere utilizzato un solo tipo di ombrelloni,
- forme: rotonda, quadrata, rettangolare.

Ogni assegnatario potrà avere al massimo n. 2 ombrelloni che potranno essere utilizzati solo in caso di pioggia o neve.

**6.3. Elementi di arredo tecnici (funghi radianti, elementi riscaldanti ecc.).**- Salvo deroghe motivate, non è consentito il montaggio a muro di elementi riscaldanti su edifici o insiemi sotto tutela; non è parimenti consentita l'applicazione a vista di accessori tecnici come condutture elettriche, listelli di montaggio ecc.. Gli elementi riscaldanti vanno utilizzati solo in combinazione con ombrelloni dotati dei necessari dispositivi di fissaggio e passaggio cavi.

L'organizzazione consente ad ogni assegnatario di utilizzare al massimo **3 funghi** riscaldanti. I funghi dovranno essere accesi solamente in caso di reale necessità come prescritto dal regolamento "Green Event". I funghi non dovranno riportare alcuna pubblicità esternamente e potranno essere eventualmente integrati nei tavolini/botti.

**6.4. Listini prezzi** - Per prevalenti motivi estetici, la collocazione e le caratteristiche dei listini prezzi devono essere specificamente approvati dall'organizzatore. I prezzi di pietanze e bevande dovranno essere indicati in modo chiaro negli spazi assegnati.

### **6.5. Apparecchi alimentati a GPL**

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
  - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
  - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
  - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
  - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

### **STAND GASTRONOMICI**

1. Il posizionamento degli stand gastronomici deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo gli stand gastronomici devono essere alternati nella loro ubicazione con altri stand, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.
2. Ogni stand gastronomico deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 1448 C.
3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186 (nonché DM37/08)
4. Al fine di contenere il rischio Dato da "EFFETTO DOMINO", l'organizzatore dovrà garantire una distanza lineare minima tra stand gastronomici con presenza di bombole GPL di almeno 15 metri.

### **LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

A) Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

- a) E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo stand, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg. Le capacità delle bombole per i funghi riscaldanti possono essere variabili dai 05 kg/cad a 20 kg/cad. In ogni caso la somma totale ammessa **NON POTRA' SUPERARE I 75 KG** (conteggiando sia le bombole piene che le bombole vuote come capacità potenziale)

b) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

c) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

B) Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità. Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

C) Manutenzione a. Manutenzione programmata

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

7) E' vietata l'**occupazione di spazi diversi o maggiori** rispetto a quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte e dell'organizzatore, il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello stand assegnato e rumori fastidiosi. Nello stand è vietato l'uso della musica salvo autorizzazione da parte dell'organizzatore, e qualsiasi iniziativa di qualunque genere dovrà essere comunque essere previamente concordata con l'organizzazione.

8) L'Azienda potrà impartire disposizioni in tema di **raccolta differenziata dei rifiuti**. Lo spazzamento della neve è a cura dell'assegnatario presso le piazzole/cassette nonché su uno spazio di 2 metri su tutti i lati, salvo diversa indicazione dell'organizzatore.

### III

#### **Assegnazione dello spazio e/o della casetta, e stipula del contratto**

9) L'**assegnazione dello spazio e/o della casetta** avviene in base ad apposita procedura basata su principi di evidenza pubblica.

#### **10.1.) Commissione**

La Commissione a cui sono devolute le funzioni individuate nel presente regolamento è composta dal/la Direttore/Direttrice dell'Azienda di Soggiorno o un/a suo/a delegato/a, che la presiede, e da quattro persone, nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda di Soggiorno di Merano. Per garantire la piena operatività della Commissione ed in considerazione dei tempi ridotti per le assegnazioni, il Consiglio di Amministrazione nomina anche n. 4 membri supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di loro impedimento o di ogni altra motivata ragione. Il Presidente della Commissione, o suo delegato, provvede alla convocazione alle sedute di membri effettivi e supplenti.

Tutte le funzioni dei membri della Commissione possono essere pienamente e validamente esercitate anche da membri supplenti nominati dall'Azienda di Soggiorno.

La Commissione rimane in carica due anni compresi i membri supplenti.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione, all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano.

#### **10.2.) Criterio di aggiudicazione**

La Commissione predispone un'apposita graduatoria e provvede alla nomina dell'assegnatario per la sottoscrizione del contratto. **Il criterio di selezione è quello del prezzo più alto**, ovverosia di 5 punto per ogni € 300,00 che supera l'importo minimo annuo a base d'asta.

**10.3)** In caso di parità verrà scelto il richiedente che seguendo l'ordine cronologico ha presentato la domanda per primo, ovvero, in caso di ulteriore parità per sorteggio. Sono in ogni caso escluse quelle offerte che non abbiano raggiunto la soglia minima di accesso fissata in **15 punti**.

**10.4.)** La domanda di offerta è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua sottoscrizione si obbliga a sottoscrivere il contratto ed a partecipare all'edizione di riferimento nonché eventualmente ad una o più edizioni successive, nella postazione/casetta che gli verrà assegnata e ad accettare senza riserve il regolamento dei Mercatini di Natale di Merano (che può essere richiesto in copia all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, in 39012 Merano, Corso Libertà n. 45) nonché le presenti regole comuni, così come tutte le disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo nell'interesse generale della manifestazione successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

**10.5.)** Il partecipante alla gara accetta espressamente che l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano ha la facoltà di spostare da una location all'altra la casetta/postazione, anche in corso di manifestazione, o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una casetta all'interno dei Mercatini di Natale di Merano con la motivazione di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento ed un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.

**10.6.)** Un soggetto può partecipare a più bandi ma potrà essere comunque assegnatario di un solo stand. Per un soggetto si intende una persona giuridica in possesso di partita iva; più persone giuridiche appartenenti ad un gruppo di imprese/ditte sono considerate come un unico soggetto. Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore o utilmente graduato in più graduatorie dovrà necessariamente optare per l'assegnazione di 1 solo stand/postazione, salvo assenso su tale scelta da parte dell'organizzazione che ne verifica la compatibilità.

**10.7.)** L'Azienda di Soggiorno si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo numero di casette, nella percentuale massima del 10%, ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà

economiche e societarie, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista, a condizione della stipula di un contratto di sponsorizzazione a favore dell'Azienda di soggiorno, i cui introiti saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese e/o servizi generali relativi ai Mercatini di Natale di Merano. In tale ipotesi la partecipazione sarà formalizzata tramite la stipula del contratto di sponsorizzazione e rimarranno applicabili le disposizioni del regolamento per quanto compatibili.

Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili ed utilmente graduate, il tutto a parità di condizioni economiche con tutti gli altri assegnatari.

**10.8.)** Tra l'assegnatario e l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano sarà stipulato un contratto entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione. Al momento della stipula l'assegnatario non dovrà avere alcuna pendenza economica con il Comune di Merano o con l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano riferita a rapporti di qualsiasi genere, a pena di esclusione dalla gara. L'importo offerto per l'aggiudicazione della casetta dovrà essere integralmente pagato all'atto della sottoscrizione del contratto.

E' dovuto il pagamento di un acconto nella misura del **50% entro il 30.09. di ogni anno.**

In difetto l'assegnatario decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto.

**10.9.)** Contestualmente alla firma del contratto deve essere consegnata una fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano per il valore di € 2.500,00 a copertura di eventuali danni e/o inadempimenti e/o sanzioni per ogni stagione. In questo caso la fidejussione può essere trattenuta per intero o in parte. La fidejussione deve avere un periodo di validità quantomeno fino a 6 mesi successivi la conclusione della manifestazione.

In alternativa, può essere depositato un assegno circolare di pari importo ed avente la medesima funzione, entro le medesime scadenze, che sarà restituito solo dopo il pagamento di tutte le debenze verso l'Azienda di Soggiorno.

**10.10.)** L'assegnatario in ogni caso non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento e/o pretesa di sorta nel caso in cui i Mercatini di Natale di Merano non dovessero essere organizzati.

**10.11.)** I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza l'Azienda ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di avvalersi dei diritti di cui al d.lgv. n. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nel bando è richiesto "a pena di esclusione" dalla partecipazione alla gara ed alla manifestazione.

Il titolare del trattamento è l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, Corso Libertà n. 45.

**10.12.)** La ditta o società dichiara di non essere coinvolta in procedure concorsuali e di essere in regola con la normativa antimafia.

## IV

### Cessione - Rinuncia dello spazio e/o della casetta

10) È vietata la **cessione dello stand** o di parte di esso a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, la quale valuterà l'ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi nel caso di giustificati motivi.

11) In caso di **rinuncia o mancata partecipazione** alla manifestazione non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi e l'Azienda di Cura, Turismo e Soggiorno di Merano si riserva richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia o mancata partecipazione.

12) La **rinuncia allo stand per gravi e comprovati motivi** (es. lutto, malattia), comunicata tempestivamente con lettera raccomandata può dare luogo, a giudizio insindacabile della commissione di cui al punto 7 del vigente Regolamento degli stand gastronomici, al rimborso della quota saldo, restando invece trattenuto l'importo in acconto a titolo di rimborso spese generale. Se per qualsiasi ragione, anche grave, l'assegnatario abbandona durante lo svolgimento dei Mercatini di Natale lo stand e lo chiude, nulla è dovuto a titolo di rimborso e/o sconto, anzi, verrà trattenuta in tutto o in parte la fidejussione/assegno a titolo di risarcimento per il danno di immagine subito, salvo il maggior danno.

## IV

### Orari e calendario

13) L'assegnatario deve rispettare **l'orario di apertura giornaliero minimo ed il calendario della manifestazione** come stabiliti dall'Azienda, e deve tenere aperto ed in piena efficienza lo stand con la presenza del gastronomo o dei suoi incaricati durante tutto l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.

14) In relazione al programma di contorno della **festa di S. Silvestro** è fatto obbligo di apertura prolungata fino alle ore 01.00 nel giorno di San Silvestro per gli stand che verranno individuati dall'organizzatore, cui verrà data apposita comunicazione. E' comunque garantito un periodo di chiusura dello stand nel tardo pomeriggio.

15) L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano ha la facoltà insindacabile di apportare **variazioni alle date ed agli orari** di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti. L'Azienda nel caso di superiore e/o prevalente interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di sorta.

## V

### Prodotti alimentari e bevande

16) La somministrazione dei prodotti deve essere sempre garantita dagli assegnatari presso tutti gli stand gastronomici.

17) Presso gli stand gastronomici non è consentito porre in vendita **nessun prodotto gastronomico highlight** che sarà posto in vendita presso gli stand gastronomici dei Mercatini di Merano dislocati sulla Passeggiata Lungo Passirio, secondo quanto sarà comunicato dall'organizzatore. E' vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione, non autorizzati dall'organizzatore e non presenti nella licenza di vendita.

18) Salvo motivate deroghe da concordarsi preventivamente con l'Organizzatore, devono essere rispettate le seguenti specifiche:

- il pane deve essere di qualità e possedere caratteristiche di tipicità e di tradizione dell'Alto Adige/Südtirol;
- per i prodotti alimentari devono essere indicati espressamente i luoghi di produzione/preparazione/provenienza, che devono essere in regola con la normativa di settore. Al riguardo sono previsti controlli che gli assegnatari devono consentire. Non è ammessa la somministrazione di preparazioni industriali della grande distribuzione;
- lo speck non "IGP" deve comunque possedere il marchio "Alto Adige";
- i vini vanno venduti e serviti solo in appositi bicchieri di vetro; è espressamente prescritta la previa presentazione della carta dei vini all'organizzazione. Essi devono essere almeno per l'80% altoatesini e di cantine locali, essendo per il restante 20% ammessi vini non altoatesini nonché bollicine solo di eccellenza.
- non è consentita la vendita di birra in bottiglia o lattina ma solo alla spina, da servire negli appositi boccali da consumare al banco e/o presso i tavolini di appoggio;
- è vietata la vendita di lattine e di bottiglie di plastica; le seconde sono ammesse solo per l'acqua minerale;
- il vino brulé deve essere di qualità e realizzato nel rispetto delle norme igienico/sanitarie, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'organizzatore;
- è vietato offrire e vendere prodotti interi confezionati (es. speck, strudel, zelten).

19) Non è ammessa la vendita di **superalcolici**, né di alcolici ai minori di 16 anni. Non è ammessa la vendita di bevande gasate di grande distribuzione ad eccezione di acqua minerale e di limonata per la realizzazione di *radler*; non è ammessa la vendita di patatine fritte, di pizza e di prodotti gastronomici non tipici (ad es. hot dog, hamburger, kebab ecc.), nonché di pop-corn e l'uso di crema di nocciole industriale.

20) L'assegnatario si impegna ad acquistare ed utilizzare esclusivamente i **prodotti messi a disposizione dall'organizzatore con il logo** dei Mercatini di Natale di Merano e nel numero e prezzo da questi indicati (tazze, sacchetti, tovaglioli, tovaglie ecc.). E' vietato l'uso della plastica. E' prescritto l'acquisto di almeno n. 300 tazze al prezzo di € 2,50 al pezzo.

21) Il consumo di pietanze e bevande è consentito solo **al banco** e non sono ammesse strutture per la consumazione a sedere, salvo **tavoli alti d'appoggio** nel numero massimo di 6 su suolo pubblico di cui deve essere fatta apposita richiesta nella domanda di partecipazione. L'estetica dei tavoli d'appoggio consentita verrà comunicata dall'organizzatore. Non sono ammesse ulteriori strutture per la consumazione di cibi, vivande e bevande.

L'ubicazione esatta dei tavolini viene assegnata dall'organizzazione sulla base della pianta ufficiale dei Mercatini di Natale e nel rispetto della normativa sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto dell'esatta ubicazione come indicata agli assegnatari, l'organizzazione provvederà a rimuovere i suddetti tavolini. Inoltre dovrà essere presentata dall'assegnatario all'organizzazione l'estetica dei tavoli d'appoggio e dei funghi riscaldanti che dovrà essere approvata dall'Azienda di Soggiorno anche in applicazione del regolamento sull'arredo urbano approvato dal Comune di Merano. Non sono ammesse ulteriori strutture per la consumazione di cibi, vivande e bevande.

22) L'Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga alle disposizioni di cui ai punti precedenti, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolamentare la produzione, l'esposizione, la vendita dei prodotti alimentari e bevande, e tutti i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà.

## VI Responsabilità

23) L'assegnatario è direttamente ed esclusivamente responsabile di tutti i **danni eventualmente arrecati a persone o cose o terzi**, comprese le casette assegnate di proprietà comunale, per qualsivoglia ragione ed in particolare per causa dei prodotti esposti, degli allestimenti, delle installazioni, delle proprie casette, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all'assegnatario incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.

24) L'assegnatario è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle **attività svolte e delle operazioni di allestimento e smontaggio** per tutto quanto è disposto dal d.lvo. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

25) L'Azienda di Soggiorno non risponde per i **furti e/o danneggiamenti** eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso costoro potranno stipulare, per conto proprio, apposita polizza assicurativa.

26) L'assegnatario si impegna a ritenere l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano estranea, e per gli effetti manlevarla e comunque tenerla indenne da eventuali **danni provocati allo stand da terzi**. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L'Azienda di Soggiorno non si assume alcuna

responsabilità in tal senso. Lo stand, se di proprietà del Comune di Merano, dovrà essere riconsegnato al termine della manifestazione nello stesso stato in cui era stato consegnato, e in caso di danneggiamento e/o deterioramento imputabile all'assegnatario l'Azienda chiederà il rimborso delle spese necessarie al ripristino dello stato originario.

27) Costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività munirsi di tutte le **autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni** necessarie per dimostrare la regolarità di forni, fornelli, camini, grill ecc. alimentati a liquidi e/o gas infiammabile e/o con altro combustibile infiammabile. L'assegnatario deve collocare all'interno della casetta un estintore idoneo rispondente alla normativa vigente in materia con capacità minima di 6 kg a polvere e classe estinguente 55A 233BC. E' fatto obbligo all'assegnatario di munirsi di apposito **piano per la sicurezza** prima dell'avvio della manifestazione.

## VII

### Sanzioni ed esclusioni

28) L'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano si riserva di **controllare** tramite personale proprio o appositamente incaricato l'osservanza di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, nonché delle eventuali disposizioni aggiuntive dei bandi e/o dei contratti, il tutto anche all'interno delle casette di proprietà del Comune o proprie. Gli assegnatari dovranno acconsentire in sede di contratto all'esecuzione di controlli.

29) Le **sanzioni vengono comminate dalla Commissione**; queste sanzioni possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni dei Mercatini ed a qualsiasi gara relativa all'assegnazione di stand presso i Mercatini di Natale mediante una decurtazione dal punteggio di gara ottenuto fino ad un massimo di 15 punti. In casi di violazioni di particolare gravità la sanzione potrà consistere anche nell'esclusione automatica ad una o più successive edizioni dei Mercatini di Natale di Merano. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza anche la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto. Le specifiche sanzioni vengono riportate anche nei rispettivi contratti stipulati con gli assegnatari. In ogni caso, restano fermi tutti i danni eventualmente provocati all'Azienda e/o alla manifestazione.

30) Per garantire il preminente interesse generale di una buona riuscita della manifestazione e del rispetto degli obiettivi fissati nella concessione stipulata col Comune di Merano, valgono le seguenti sanzioni:

1^ violazione: € 2.000,00,

2^ violazione: € 3.000, oltre alla decurtazione di minimo 3 punti in caso di partecipazione ad una qualsiasi gara per assegnazione di stand nelle successive edizioni;

3^ violazione: € 4.000, oltre alla decurtazione di minimo 6 punti in caso di partecipazione ad una qualsiasi gara per assegnazione di stand nelle successive edizioni;

4^ violazione: € 5.000, oltre alla esclusione automatica dalla partecipazione ad una qualsiasi gara per assegnazione di stand nelle successive edizioni.

Per ogni ulteriore violazione successiva alla 4<sup>a</sup>: l'importo viene aumentato di € 500,00, oltre alla esclusione automatica dalla partecipazione ad una qualsiasi gara per assegnazione di stand nelle successive edizioni.

Per *violazione* si intende un'infrazione con carattere istantaneo di qualsiasi natura e/o specie delle disposizioni contenute nel presente atto e/o nel bando e/o nel contratto. La *sanzione* viene applicata per ogni singola infrazione di carattere istantaneo.

In caso di recidiva, ovvero di reiterazione di violazioni della stessa natura e/o specie, tutti gli importi sopra indicati sono aumentati a partire dalla 2<sup>a</sup> violazione di € 500,00, nonché le tutte decurtazioni sono rispettivamente aumentate di 2 ulteriori punti in caso di partecipazione ad una qualsiasi gara per assegnazione di stand nelle successive edizioni, ferma l'esclusione prevista a partire dalla 4<sup>a</sup> violazione.

**31)** La Commissione ha l'insindacabile facoltà di **escludere** dalla partecipazione alle procedure, rispettivamente dalla graduatoria ovvero anche dall'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento soggetti il cui servizio risulti manifestamente incompatibile con gli obiettivi de Mercatini di Natale, o comunque oggettivamente inidonei a poter offrire un servizio gastronomico di alta qualità.

## **VIII Deroghe**

**32)** Per il **weekend 8-10 dicembre** l'organizzatore si riserva la facoltà di introdurre tutte quelle deroghe rispetto alla disciplina di cui al presente regolamento che riterrà necessarie o comunque opportune a suo insindacabile giudizio per garantire la miglior riuscita della manifestazione in tale particolare fine settimana. Queste saranno debitamente comunicate a tutti gli assegnatari.

## **IX Rinvio**

**33)** Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia al regolamento sugli stand gastronomici sulla Passeggiata lungo Passirio in vigore, da valere se ed in quanto compatibile.

Il presente allegato di condizioni per la partecipazione viene sottoscritto su tutte le pagine per accettazione integrale e senza riserve dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

Letto, accettato e sottoscritto

DATA E FIRMA

---